

Chiarimenti n. 3

Quesiti relativi alla gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30, 60 e 164 comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi: di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico; di gestione del trasporto scolastico (servizio scuolabus); di gestione dei servizi di controllo ZTL e AP; di gestione del servizio di bike-sharing.

><

Quesito 3.1

"1. Disciplinare di gara – Parte III, Paragrafo III.2, art. 2.2.1: Nel disciplinare di gara all'art. 2.2.1 del paragrafo III.2, della Parte III, è previsto che il concorrente produca a pena di esclusione nella "Busta A - Documentazione Generale" la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante. Nei documenti di gara sia pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sia inseriti nel CD, non è presente il fac-simile della suddetta domanda di partecipazione. Si richiede se la stessa si intenda ricompresa nel Documento di Gara Unico Europeo indicato al successivo art. 2.2.2 di cui il Comune ha prodotto apposito fac-simile (Allegato DG1), oppure se debba essere predisposta autonomamente in separata dichiarazione dal concorrente".

Risposta 3.1

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere predisposta autonomamente dal concorrente e sottoscritta dallo stesso in ragione della forma giuridica prescelta per la partecipazione alla gara. La domanda di partecipazione non è ricompresa nel DGUE.

><

Quesito 3.2

"2. Disciplinare di gara - Parte III, Paragrafo III.2, art. 2.2.7: Nel disciplinare di gara all'art. 2.2.7 del paragrafo III.2, della Parte III, è previsto che il concorrente produca nella "Busta A - Documentazione Generale" dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, con la quale attesta di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto e di tutti gli atti di gara, nonché accetta il contenuto dei Protocolli d'Intesa e di Legalità richiamati nella documentazione di gara. La suddetta dichiarazione si trova all'interno del fac-simile Allegato DG1 - Documento di Gara Unico Europeo indicato all'art. 2.2.2. Si chiede, pertanto, se il concorrente

debba produrre apposita specifica dichiarazione separata, oppure se sia ritenuta valida la dichiarazione già contenuta nel suddetto fac-simile Allegato DG1".

Risposta 3.2

Le dichiarazioni sostitutive di cui al quesito possono essere rilasciate tramite la compilazione e la sottoscrizione del DGUE, essendo in esso ricomprese nel paragrafo dedicato alle "Ulteriori dichiarazioni". A scelta del concorrente, le stesse possono essere rilasciate anche tramite apposita e specifica dichiarazione separata.

><

Quesito 3.3

"3. Allegato DG1 - Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni: Nella parte II - Informazioni sull'operatore economico dell'Allegato DG1, in caso l'operatore economico partecipi alla procedura d'appalto insieme ad altri, si richiede che lo stesso alleghi un DGUE distinto, sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto che costituirà il R.T.I./Consorzio/G.E.I.E. Si richiede se, in caso di partecipazione di un consorzio stabile, ogni consorziato indicato quale esecutore dal consorzio stesso, debba compilare un distinto DGUE e in caso affermativo quali parti del modello Allegato DG1 debbano essere compilate dal consorziato esecutore. Si richiede altresì, atteso che la modalità di sottoscrizione digitale dei documenti da produrre in sede di gara non pare essere richiesta dalla Stazione Appaltante in alcun documento (Capitolato, Disciplinare, Bando, ecc.), se gli eventuali DGUE compilati dai consorziati esecutori debbano essere sottoscritti digitalmente, oppure se possa essere ritenuta valida ai fini della corretta partecipazione alla presente procedura di gara, la sottoscrizione autografa".

Risposta 3.3

3.3.1 Per quanto attiene la prima parte del quesito si riporta di seguito estratto dalla Circolare MIT 18 luglio 2016 n. 3, alla quale questa stazione appaltante dichiara di prestare adesione. "2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) g) e dell'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto".

3.3.2 Per quanto attiene la seconda parte del quesito, in considerazione del disposto dell'articolo 85 comma 1 del Codice ("il DGUE è formato esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018") nonché del richiamo al d.p.r. 445/2000, si conferma che il DGUE potrà essere sottoscritto, da parte degli operatori tenuti a presentarlo, oltre che digitalmente, anche nelle forme di cui all'articolo 38 del d. p.r. 445/2000.

><

Quesito 3.4

*"4. Disciplinare di gara - Parte I, Paragrafo I.13, art. 13.3 Capacità tecnica e professionale: - Premesso che all'art. 13.3 sopra richiamato viene richiesto lo svolgimento con regolare esecuzione di servizi di trasporto scolastico per un numero di bus*km complessivamente non inferiore a 400.000 nel corso del triennio 2013/2014/2015, e che il suddetto requisito non viene indicato tra i criteri di selezione di cui alla Parte IV dell'Allegato DG1 - DGUE, si richiede se il concorrente debba dichiararlo ugualmente. - Premesso che all'art. 13.3 sopra richiamato viene richiesta unicamente la gestione con regolare esecuzione nel triennio 2013/2014/2015 di almeno un servizio di bike-sharing, si evidenzia che tra i criteri di selezione di cui alla Parte IV dell'Allegato DG1 - DGUE viene richiesto di dichiarare anche il possesso di un fatturato relativo alla gestione del servizio di bike-sharing non inferiore a complessivi € 5.000 nel triennio sopra indicato, non previsto nel disciplinare. Si richiede, pertanto, se il concorrente debba possedere anche tale fatturato specifico ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, oppure se trattasi di refuso".*

Risposta 3.4

Per quanto attiene la prima parte del quesito, si conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale sono indicati dal Disciplinare di Gara e comunque dalla lex specialis, mentre i moduli allegati alla lex specialis assolvono esclusivamente la funzione di agevolare le dichiarazioni da rendersi da parte degli operatori economici. Conseguentemente, le dichiarazioni inserite in DGUE devono essere integrate dalla dichiarazione inerente il numero di bus*Km, richiesta quale requisito di partecipazione. Analogamente, per quanto attiene la seconda parte del quesito, l'indicazione in DGUE del fatturato relativo al servizio di bike-sharing costituisce mero refuso e non determina per i concorrenti la necessità di possedere un requisito non previsto dalla lex specialis.

><

Quesito 3.5

"5. Disciplinare di gara - Parte I, Paragrafo I.13, art.13.2 Capacità economico-finanziaria: Premesso che all'art. sopra richiamato viene richiesto quale requisito di partecipazione un fatturato relativo alla gestione del servizio di trasporto scolastico non inferiore a complessivi € 250.000 nel triennio

2013/2014/2015 e considerato che il servizio di trasporto scolastico richiesto dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara prevede l'impiego di 21 autobus per circa 200.000 km annui complessivi di percorrenza, si richiede conferma se per fatturato non inferiore ad € 250.000 quale requisito di partecipazione si intenda l'incasso derivante dalla fatturazione delle rette agli utenti, atteso che si tratta di una concessione con incasso diretto delle rette da parte del gestore e non di un appalto di servizio con fatturato dell'intero costo a carico della stazione appaltante".

Risposta 3.5

Si conferma che il requisito richiesto è integrato dal fatturato relativo ai corrispettivi ritratti da parte dell'operatore economico dal servizio di trasporto scolastico, sia esso in appalto o in concessione e a prescindere dal soggetto (utente o amministrazione) che abbia provveduto al pagamento del corrispettivo medesimo.

><

Quesito 3.6

"6. Allegato DG1 - Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni: Si richiede se il punto D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, della Parte IV: Criteri di selezione, compilabile solo qualora i suddetti criteri vengano richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara, debba essere effettivamente compilato per la partecipazione alla presente procedura di gara, atteso che i suddetti requisiti non paiono essere richiesti dalla Stazione Appaltante negli stessi documenti di gara.

Risposta 3.6

Come chiarito dallo stesso DGUE, per quanto attiene i "sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale", "l'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avvio o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati".

Quesito 3.7

"7. Capitolato Tecnico - Parte 1, art. 1.4, punto 6 - gestione Park Marconi: In relazione al servizio di portierato 24h su 24h, 365 giorni/anno, previsto per il Park Marconi dal citato articolo, si chiede conferma che per lo svolgimento dello stesso non sia necessario il possesso di una licenza di pubblica sicurezza ex art. 134 TULPS".

Risposta 3.7

3.7.1

La valutazione in ordine alla necessità di una licenza di pubblica sicurezza ex art. 134 TULPS è di competenza del concessionario, trattandosi di profili afferenti lo svolgimento di attività delle quali assume diretta e integrale responsabilità. Quale apporto che si auspica utile alle valutazioni si rappresentano di seguito alcuni elementi rilevanti, in ragione del fatto che il Capitolato Speciale richiede al concessionario *"di attivare un servizio di portierato 24h su 24h, 365 giorni/anno"* e *"di fornire, installare e gestire un impianto di videosorveglianza in grado di monitorare la struttura nel suo complesso"*.

3.7.2

L'articolo 256 bis del r.d. 06.05.1940 n. 635 nel dettare la disciplina dei servizi di sicurezza complementare, dispone, per quanto qui di interesse: *"1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implicino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia. 2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti: ... 3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici... quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate"*.

Alla disposizione normativa sopra richiamata si aggiunge l'esplicita previsione che si rinviene nell'Allegato D, Sezione III del Decreto Ministero dell'Interno 01 dicembre 2010 n. 269 *"Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti"*, ove, al paragrafo 3.b.1 *"Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza"*, si dispone: *"Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine: ... Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'ordine: ... Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell'art. 256 bis del Regolamento d'esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico"*.

Il Ministero dell'Interno, mediante la Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1) Reg. *"Disposizioni ope-*

rativa per l'attuazione del Decreto Ministeriale 01.12.2010, n. 269 in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza e di investigazione privata", ha fornito indicazioni interpretative in merito al disposto della norma richiamata: "In generale, infine, la disposizione chiarisce che è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico. In tal modo viene, ulteriormente, definita la spinosa questione della differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata, rientrando, evidentemente, i primi per esclusione nelle fattispecie non espressamente previste dalla norma in esame".

La disciplina sopra richiamata esplicita a livello normativo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, orientamento che si trova efficacemente riassunto nella decisione Cassazione penale, Sezione III, 20 gennaio 2011 n. 1821, ove si legge: "*Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134. Si deduce, in estrema sintesi, che i compiti di mera vigilanza passiva, così come accertato nel caso in esame, non rientrano nell'attività tipica delle guardie particolari giurate, per le quali occorre la licenza prefettizia, essendo assimilabili a quelle proprie di mero portierato. L'affidamento di compiti di vigilanza passiva a soggetti non muniti della apposita licenza costituisce espressione della discrezionalità degli enti o soggetti privati nella scelta degli strumenti da impiegare per la tutela dei propri beni caratterizzati da maggiore o minore incisività. L'espletamento dei compiti di custodia e vigilanza per i quali occorre la licenza prefettizia implica invece l'esercizio di poteri di intervento diretto per la prevenzione o repressione delle aggressioni delle proprietà mobiliari o immobiliari altrui. Il ricorso non è fondato. A parte un precedente risalente nel tempo (sez. 1, 199400782, D'Acquisto, RV 196143), l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è assolutamente consolidato nell'affermare che ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata, (sez. 1, 28.4.1997 n. 3032, Montelli, RV 207684; sez. 50 2.3.1998 n. 1274, Mennuni, RV 210253; sez. 1, 12.1.2000 n. 191, Schinco, RV 215365; sez. 3, 17.10.2002 n. 42204, Montelli, RV 223600; sez. 1, 6.11.2008 n. 47742, Bellei, RV 242745; sez. 3, 16.12.2009 n. 1605 del 2010, Prowidenti, RV 245868). In particolare è stato precisato, in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella in esame, che "Integra la contravvenzione prevista dall'art. 140 del cit. T.U. delle leggi di P.S., l'attività, non autorizzata da apposita licenza prefettizia, di vigilanza e custodia svolta informa imprenditoriale, anche senza uso di armi e con la sola finalità di segnalare via radio alle competenti autorità eventuali aggressioni o situazioni di pericolo per le proprietà private, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 134 del citato T.U." (cit. sez. 3 n. 42204 del 2002, nonché n. 1605 del 2010) La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo, considerata da un lato l'ampia formulazione con la quale l'art. 134, cit. T.U.L.P.S. vieta, senza licenza del prefetto, l'attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, non contenendo la norma alcuna individuazione o specificazione delle modalità con le quali la vigilanza o custodia venga effettuata, e dall'altro la ratio della*

legge che è finalizzata a sottoporre a controllo dell'autorità prefettizia ogni tipo di attività svolta professionalmente da terzi che coincida, sia pure in parte, con quella propria degli organi di polizia. Tale interpretazione, peraltro, trova ulteriore riscontro nel dato normativo più recente, di cui al [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#), art. [256 bis](#) introdotto dal [D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153](#), art. [1, comma 1, lett. g](#)) il cui comma 1 ribadisce "Sono disciplinate dagli artt. 133 e 134 della Legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implicino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di Polizia".

3.7.3

Il tema della gestione degli apparati di telesorveglianza e videosorveglianza è stato oggetto di reiterata, risalente attenzione da parte del Ministero dell'Interno, a partire da un parere rilasciato dal Consiglio di Stato. Si richiamano di seguito soltanto le Circolari del Ministero dell'Interno più recenti e significative.

3.7.3.1 Circolare 17 luglio 2007 prot. 557/PAS,8708.10089.D.411.

"codesto Ufficio ha chiesto di conoscere se l'attività di installazione e gestione tecnologica dei sistemi d'allarme, con smistamento dei segnali alle Forze dell'Ordine e/o istituti di vigilanza, debba ricondursi alla tipologia della vigilanza privata disciplinata dagli art. 134 e segg. del TULPS, ovvero se debba ritenersi afferente all'ambito di servizi di portierato. Al riguardo si deve osservare che per quel che concerne i servizi di "vigilanza tecnologica" (teleallarme, videosorveglianza, ecc.) l'orientamento generale, anche giurisprudenziale, appare, oramai, consolidato. Infatti, il Consiglio di Stato, sin dal parere n. 1362 del 16.1.1976 diffuso con la circolare n. 559/C.4713.10089.D (1) del 5.7.76 ha stabilito che quando l'attività non si estrinseca nella semplice installazione di apparati di allarme, bensì nella ricezione delle segnalazioni e nella loro eventuale trasmissione, si realizza la particolare tipologia del teleallarme che deve essere assoggettata al dettato dell'art. 134 TULPS. Conseguentemente gli operatori che non si occupano esclusivamente della messa in efficienza e del funzionamento degli apparati, ma agiscono durante il normale funzionamento dell'impianto di allarme contribuendo, in qualsiasi maniera, allo smistamento dei segnali di pericolo o di allarme, svolgono attività di sorveglianza sui beni e, pertanto, devono essere muniti del titolo di polizia di cui all'art. 138 TULPS. Peraltro, l'approvazione della nomina a guardia giurata, per i soggetti adibiti al funzionamento delle citate apparecchiature, non determina automaticamente l'obbligo per costoro di richiedere il porto d'armi. Infatti, come precisato con la circolare n. 559/C.21581.10089D(1) dell'11.7.88 la vigilanza sui beni può essere espletata da personale munito del titolo ex art. 138 TULPS anche in forma disarmata".

3.7.3.2 Circolare 17 settembre 2012 prot. 557/PAS/UI 016503/10089.D(1) REG, dando riscontro ad un quesito formulata da ASSIV in occasione dell'entrata in vigore a regime del

D.M. 269/2010, dispone: *"non si può che ribadire quanto previsto dal D.M. 269/2010 che, all'art. 3, chiarisce che tale attività (telesorveglianza; n.d.e.), si esplica nel gestire a distanza segnali di allarme relativi a beni mobili o immobili allo scopo di promuovere l'intervento delle guardie giurate. Da ciò, evidentemente, consegue che alle apparecchiature che gestiscono i segnali di allarme devono essere destinate esclusivamente guardie giurate in quanto, come osservato dal Consiglio di Stato sin dal 1976 (cfr. parere n. 1362 del 16.1.76), l'attività posta in essere assume le caratteristiche tipiche della vigilanza privata e, quindi, conseguentemente, necessita della relativa autorizzazione e gli operatori devono essere in possesso del decreto di guardia particolare giurata".*

3.7.3.3 Circolare 10 dicembre 2012 prot. 557/PAS /U021491/0089.D/1) REG, nell'occuparsi

della attività di telesorveglianza e di localizzazione satellitare su richiesta delle prefetture di Forlì-Cesena e Varese, riferisce: *"Per quel che concerne... l'attività di localizzazione satellitare e di gestione di allarmi da remoto per mezzi mobili, per l'esercizio della quale è stato chiesto se debba ritenersi necessaria la licenza prefettizia, si osserva quanto segue. Il citato art. 3, dopo avere descritto i servizi di telesorveglianza, reca "Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedono l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso... con ciò intendendo che ai servizi di sola localizzazione satellitare dei veicoli non si applicano in maniera puntuale le disposizioni del D.M., in parola, ferma restando la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 134 TULPS Non va, infatti, tralasciato, che, per consolidata giurisprudenza (il primo parere del Consiglio di Stato, in tal senso, n. 1362, risale al 1976), quando l'attività non si estrinseca nella semplice installazione di apparati di allarme, bensì nella ricezione delle segnalazioni e nella loro gestione ed eventuale trasmissione, si realizza la particolare tipologia del "teleallarme" che deve essere assoggettata al dettato dell'art. 134 TULPS (e, conseguentemente, gli operatori che agiscono durante il normale funzionamento dell'impianto di allarme, contribuendo, in qualsiasi maniera allo smistamento dei segnali di pericolo o di allarme, svolgono attività di sorveglianza sui beni e, pertanto, devono essere muniti del titolo di polizia di cui all'art. 138 TULPS). Pertanto, si ritiene che l'attività di localizzazione satellitare di veicoli debba comunque essere esercitata da soggetti in possesso di licenza ex art. 134 TULPS, anche se l'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 269/2010 può essere adattata in modo mirato alla tipologia del servizio".*

3.7.3.4 F.A.Q. reperibile sul sito della Polizia di Stato (domanda n. 1665), ove, con riferimento alla attività di sorveglianza sul patrimonio altrui condotta attraverso apparati tecnologici, si chiarisce: *"se gli operatori agiscono durante il normale funzionamento dell'impianto*

di allarme contribuendo, in qualsiasi maniera, allo smistamento dei segnali di pericolo o allarme, gli stessi sono partecipi, attraverso il mezzo tecnico, di una vera e propria attività di vigilanza sui beni per il cui espletamento è necessario munirsi della qualifica di guardia particolare giurata. Laddove invece l'attività che la sua società intende svolgere si estrinsechi nella semplice installazione di apparati di allarme e non nella ricezione delle segnalazioni e la loro eventuale trasmissione non si configurerebbero gli elementi tipici del teleallarme. In questa ipotesi, conseguentemente, il personale addetto alle apparecchiature non dovrà munirsi del titolo di polizia di cui all'art. 138 tulps occupandosi esclusivamente della messa in efficienza degli apparati ed intervenendo soltanto in caso di loro guasti o di cattivo funzionamento senza svolgere alcuna opera di sorveglianza sui beni".

3.7.3.5 Circolare 3 giugno 2015 prot. 557/PAS/U/008359/10089.D/1) REG.1, nel commentare le modifiche apportate dal DM 56/2015 al D.M. 269/2010, al paragrafo b, ribadisce quanto affermato dalla circolare 27 luglio 2007: "*si segnalano in particolare: La lett. a) modifica l'art. 3, comma 2, lett. e), prevedendo che per gli istituti di vigilanza che svolgono esclusivamente servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli senza intervento in loco di guardie giurate, ma con il solo allertamento del proprietario del bene le disposizioni del decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3, ferma restando l'indefettibilità della licenza prefettizia. Infatti, come evidenziato anche da consolidata giurisprudenza, quando l'attività non si estrinseca nella semplice installazione di apparati di allarme, bensì nella ricezione della segnalazioni e nella loro gestione ed eventuale trasmissione, si realizza la particolare tipologia del "teleallarme" che deve essere comunque assoggettata al dettato dell'art. 134 TULPS (e, conseguentemente, gli operatori che agiscono durante il normale funzionamento dell'impianto di allarme contribuendo in qualsiasi maniera, allo smistamento dei segnali di pericolo o di allarme, svolgono attività di sorveglianza sui beni e, pertanto, devono essere muniti del titolo di polizia di cui all'art. 138 TULPS)".*

Nel predisporre l'offerta tecnica, gli operatori economici vorranno tenere conto degli apporti sopra richiamati.

><

Domanda:

Capitolato tecnico - Art. 1.4, punto 8

Nel capitolato tecnico al punto 8 dell'art. 14, relativo alla velostazione c/o il Park Marconi, ai fini della gestione dei titoli di sosta e dei relativi supporti, si fa riferimento a tariffe indicate nello schema progettuale allegato al capitolato medesimo. Atteso che l'allegato 1.H - Schema progettuale Stazione Bici Marconi, di cui trattasi, non indica alcuna tariffa relativa ai citati titoli, e che invece, un'indicazione di tariffe relative al deposito biciclette è espressamente riportata nell'allegato 4.D al capitolato tecnico, si richiede conferma che le tariffe dei titoli di sosta e relativi supporti applicabili al deposito delle biciclet-



Reggio Emilia
città
delle persone

te presso la velostazione del Park Marconi, siano da intendersi quelle previste, per il servizio di deposito biciclette, al citato allegato 4.D, e precisamente: tariffa giornaliera € 3,00, tariffa settimanale € 8,00, tariffa mensile € 12,00 e tariffa annuale € 100,00.

Risposta:

Le tariffe relative al progetto "stazione Bici Marconi" non sono ancora state deliberate, per cui si dà indicazione di far riferimento a quelle dell'allegato 4.D. Tali tariffe potranno essere modificate nei valori e nella struttura dalla Giunta Comunale con atti successivi. Le modifiche dovranno essere recepite dal concessionario senza alcuna rivalsa sul canone in quanto la loro incidenza sul quadro economico non è significativa".

><

ERRATA CORRIGE

Si comunica altresì che è stato riscontrato un errore materiale nel punto 13.3.2 del Disciplinare di Gara.

Il testo:

"Gestione con regolare esecuzione di uno e più sistemi di controllo telematico per zone a traffico limitato in centri urbani con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, articolati su almeno 5 varchi, per un numero di giorni complessivamente non inferiore a 1.100 (millecento) nel corso del triennio indicato (2013, 2014, 2015)."

va sostituito con:

"Gestione con regolare esecuzione di uno e più sistemi di controllo telematico per zone a traffico limitato in centri urbani con popolazione **non** inferiore a 50.000 abitanti, articolati su almeno 5 varchi, per un numero di giorni complessivamente non inferiore a **1.000 (mille)** nel corso del triennio indicato (2013, 2014, 2015)."

Si conferma tutto il resto, ivi compresa la scadenza del bando di gara.

Reggio nell'Emilia, li 30/08/2016

F.to Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani